

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3219

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERTICARO

Interventi per il completamento del sistema idroviario
padano-veneto

Presentata il 5 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione complessiva dei trasporti in Italia registra, come è noto, un grave squilibrio tra le varie modalità per cui la maggior parte dei traffici si svolge su gomma, con evidenti conseguenze sotto il profilo ambientale, economico e della sicurezza della circolazione.

Per ovviare a tale situazione è stata da più parti ravvisata la necessità di incentivare altre modalità di trasporto, e in particolare quelle che risultano meno inquinanti.

In tale quadro va considerato il trasporto idroviario che nel nostro Paese si esplica essenzialmente nel sistema padano-veneto, la cui realizzazione è riconosciuta, dalla legge 29 novembre 1990, n. 380, di preminente interesse nazionale.

La massima legge attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la responsabilità della realizzazione e gestione del sistema, da affidare in conces-

sione ad apposita società, ed ha stanziato in via transitoria complessivi 110 + 20 miliardi di lire per i lavori di prima urgenza, peraltro ormai esauriti.

Stante l'importanza della navigazione interna, appare pertanto necessario adottare — nel rispetto di quanto deliberato dalla Camera dei deputati con numerosi ordini del giorno con i quali si impegna il Governo a rendere operativa la citata legge n. 380 del 1990 — misure idonee a garantire il completamento e la funzionalità del sistema idroviario padano-veneto che rischia una marginalizzazione se non verrà integrato nell'ambito delle altre modalità di trasporto e se non saranno disponibili adeguati finanziamenti, in parte da reperire promuovendo l'interesse dei privati ad investire quanto meno su singoli tratti funzionali del sistema stesso.

A questi fini si prospetta la convenienza ad integrare, ripetendo formule concessorie già sperimentate, la gestione del sistema

idroviario padano-veneto nell'ambito delle attività trasportistiche già esistenti allo scopo di non marginalizzare la navigazione interna e anzi di favorire la massima connessione intermodale delle reti sia a livello nazionale che regionale.

Ciò consentirà — oltre l'intervento dei privati, come già sperimentato, per esem-

pio, dalle Ferrovie dello Stato — il coinvolgimento di tutti gli altri enti pubblici, specie regionali, le aziende regionali e gli altri soggetti pubblici interessati in un meccanismo operativo che assicuri l'inserimento di ogni iniziativa, da sviluppare e gestire in ambito locale, in un contesto di sistema integrato di reti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per gli interventi di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, ai fini del completamento del sistema idroviario padano-veneto, così come definito dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CI-PET) del 31 marzo 1992, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 15 miliardi a decorrere da ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1996, lire 30 miliardi per l'anno 1997, lire 45 miliardi per l'anno 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad affidare in concessione ad una società interamente partecipata dallo Stato e già esercente, alla data di entrata in vigore della presente legge, servizi pubblici di trasporto, ovvero a società da questa controllata, la gestione del sistema idroviario padano-veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, da realizzare anche per stralci funzionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le regioni interessate, stipula con la società concessionaria di cui al comma 2, appositi contratti di programma.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3 si provvede nell'ambito dei finanziamenti disponibili e tenendo conto delle risorse aggiuntive che saranno reperite anche mediante eventuali interventi di soggetti pubblici e privati. A tal fine la società concessionaria potrà stipulare appositi accordi

con ulteriori soggetti finanziatori pubblici e privati nonché costituire società di capitali anche a partecipazione regionale.

5. Entro i limiti d'impegno massimo indicati al comma 1, la società concessionaria è autorizzata a contrarre mutui per la durata di quindici anni, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi interamente a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, gli istituti mutuanti sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile ai sensi di quanto previsto per l'operazione di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 29 novembre 1990, n. 380, incompatibili con la presente legge.